



DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A BANCHE E A FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO

Art. 8

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, pari a euro 95.262.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a euro 6.542.000 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Versione in vigore dal 12 novembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo
Estremi	Legge 6 novembre 2025, n. 165
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-partecipazione-italiana-a-banche-e-a-fondi/art-8-disposizioni-finanziarie>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it